

Sezione IV - Miniere e Cave

Art. 86 Miniere

1. Le indicazioni del presente Piano non si applicano nei confronti delle miniere appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e come tali assoggettate a leggi speciali che ne disciplinano la ricerca e la concessione.

Art. 87 Classificazione delle cave

1. Agli effetti del presente Piano le cave sono così classificate:
 - a) cave a cielo aperto, intendendosi per tali quelle che vengono coltivate anche parzialmente in superficie;
 - b) cave in sottoterraneo, intendendosi per tali quelle che vengono coltivate interamente nel sottosuolo, pur dando luogo ad eventuali discariche in superficie.